

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge n. 4414	14
Missioni vevoli nella seduta del 21 aprile 2004	3	(Sezione 1 – Parere della I Commissione)	14
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 – Parere della V Commissione)	14
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 3 – Articolo 1 e relativa proposta emendativa)	14
Documenti ministeriali (Trasmissione)	4	(Sezione 4 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	14
Consiglio regionale (Trasmissioni di documenti)	4	(Sezione 5 – Articolo 3)	15
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 6 – Articolo 4)	15
ERRATA CORRIGE	5	Proposta di legge n. 141-228-266-287-1370-1398-1446-1449-1513-1569-1736-1789-1973 .	16
Relazione della XIV Commissione sul programma legislativo e di lavoro della Commissione delle comunità europee per l'anno 2004, sul programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per l'anno 2004 e sul programma strategico pluriennale 2004-2006	6	(Sezione 1 – Parere della I Commissione)	16
(Sezione 1 – Risoluzioni)	6	(Sezione 2 – Parere della V Commissione)	16
		(Sezione 3 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	16
		(Sezione 4 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	19
		(Sezione 5 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	20
		(Sezione 6 – Ordini del giorno)	21

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Interrogazioni a risposta immediata	24	(Sezione 8 – Iniziative per tutelare la posizione dei lavoratori socialmente utili assegnati agli uffici giudiziari del tribunale di Palermo)	27
(Sezione 1 – Applicazione del regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)	24		
(Sezione 2 – Congruità delle scelte manageriali dell'Enav rispetto all'obiettivo di garantire la sicurezza del traffico aereo) ...	24	Disegno di legge di conversione n. 4833	29
(Sezione 3 – Ricostruzione della vicenda dell'uccisione dell'ostaggio Fabrizio Quattrocchi)	25	(Sezione 1 – Proposta emendativa dichiarata inammissibile)	29
(Sezione 4 – Natura della missione italiana in Iraq)	25	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	30
(Sezione 5 – Misure per contrastare l'emergenza rifiuti in Campania)	26	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	30
(Sezione 6 – Iniziative per superare la crisi Alitalia)	26	(Sezione 4 – Articolo unico; articoli del decreto-legge)	30
(Sezione 7 – Misure volte al risanamento ed al rilancio operativo di Alitalia)	27	(Sezione 5 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	33
		(Sezione 6 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	36

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 21 aprile 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgietti, Giovanardi, La Malfa, Kessler, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Soro, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgietti, Giovanardi, La Malfa, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza

Buora, Selva, Soda, Soro, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 aprile 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GALLO: « Norme in materia di idoneità e di inquadramento nella fascia di professore associato » (4901);

VOLONTÈ ed altri: « Modifica all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in materia di assistenza economica ai sordomuti » (4902).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato

In data 21 aprile 2004 il presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2841 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento » (*approvato dal Senato*) (4903).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

LA STARZA e GIANFRANCO CONTE: « Istituzione della provincia di Cassino-Formia-Sora » (4840) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IV Commissione (Difesa):

BRICOLO: « Norme in materia di arruolamento nel Corpo degli alpini » (2430) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

OSVALDO NAPOLI: « Interventi per la celebrazione del cinquantenario della conquista del K2 » (4873) *Parere delle Commissioni I, III, V e XIII.*

X Commissione (Attività produttive):

AIRAGHI ed altri: « Riordino delle competenze relative alle politiche spaziali e aerospaziali » (4852) *Parere delle Commissioni I, III, IV, V, VII, IX e XIV.*

XII Commissione (Affari sociali):

GIULIO CONTI ed altri: « Disposizioni in materia di contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi » (4859) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione regionale di controllo per la Calabria, con lettera in data 14 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi

dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione sul rendiconto della regione Calabria, per l'esercizio finanziario 2002, approvata dalla Sezione stessa nella seduta dell'11 dicembre 2003.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

**Trasmissione dal ministro per
l'innovazione e le tecnologie.**

Il ministro per l'innovazione e le tecnologie, con lettere del 2 aprile 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea PANATTONI ed altri n. 9/232/1, accolto del Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 ottobre 2003, concernente la verifica dell'attuazione della legge n. 4 del 2004, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e DI GIANDOMENICO n. 9/4489/51, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente la modifica della normativa relativa alla firma digitale.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Trasmissioni da consigli regionali.

La regione Molise, con lettera in data 5 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione, riferita all'anno 2003, concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002, in materia di accesso alle

prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa (doc. CCI, n. 5).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

La regione Marche, con lettera in data 8 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione, riferita all'anno 2003, concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa (doc. CCI, n. 6).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 20 aprile 2004, pagina 34, seconda colonna, sopprimere le righe dalla nona alla trentaquattresima.

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE SUL PROGRAMMA LEGISLATIVO E DI LAVORO DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER L'ANNO 2004, SUL PROGRAMMA OPERATIVO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ANNO 2004 E SUL PROGRAMMA STRATEGICO PLURIENNALE 2004-2006

(Sezione 1 – Risoluzioni)

La Camera,

esaminati il programma legislativo e di lavoro della Commissione delle Comunità europee per l'anno 2004, il programma operativo annuale per il 2004 del Consiglio, elaborato congiuntamente dalle Presidenze irlandese e olandese, e il programma strategico pluriennale 2004-2006, predisposto dalle sei presidenze interessate (Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Austria e Finlandia);

sottolineata l'importanza dell'esame di tali documenti al fine di fornire a tutti gli organi parlamentari un quadro chiaro e completo sull'attività dell'Unione per l'anno di riferimento e di assicurare, conseguentemente, un intervento tempestivo ed effettivo della Camera nella fase iniziale del processo di formazione delle politiche dell'Unione europea;

rilevato che l'esame dei medesimi documenti è stato avviato con successo dai Parlamenti di altri Stati membri dell'Unione europea e che la previsione, più volte proposta dalla Camera nelle sedi di cooperazione interparlamentare, di un esame contestuale degli strumenti di programmazione europei da parte di tutti i Parlamenti nazionali consentirebbe ai medesimi di concorrere più efficacemente alla definizione delle linee programmatiche da perseguire in sede europea;

tenuto conto della relazione della XIV Commissione e delle relazioni approvate dalle Commissioni di settore;

preso atto della risoluzione sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2004 approvata dal Parlamento europeo il 17 dicembre 2003;

valutati gli assi prioritari di intervento per il 2004 indicati dalla Commissione nel proprio programma legislativo e di lavoro per il 2004: adesione dei nuovi Stati membri, stabilità, crescita sostenibile;

tenuto conto altresì delle priorità generali delle presidenze irlandese e olandese fissate nel programma operativo del 2004: allargamento e riforma costituzionale; rinvigorimento della coesione economica e sociale sfruttando la strategia di Lisbona e promuovendo nel contempo uno sviluppo sostenibile; sviluppo dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e rafforzamento del ruolo internazionale dell'Unione europea al fine di assicurare la stabilità;

evidenziato che il primo semestre 2004 rappresenta un periodo di storici cambiamenti per l'Unione, con l'allargamento dal 1° maggio 2004 ai dieci nuovi Stati membri e la prossima approvazione del Trattato costituzionale europeo;

rilevato, inoltre, che nel corso del 2004 interverranno ulteriori scadenze istituzionali, quali le elezioni per il Parlamento europeo e il rinnovo della Commissione europea, che avranno una forte

incidenza sulla realizzazione delle priorità e degli interventi indicati nei documenti di programmazione esaminati,

impegna il Governo:

a) con riguardo all'allargamento e al processo costituzionale europeo:

a favorire una rapida approvazione del trattato costituzionale europeo che definisca una struttura istituzionale, processi decisionali e settori di intervento adeguati ad un'Europa allargata, ma, al tempo stesso, meno burocratica, ma più vicina e « comprensibile » per tutti i suoi cittadini;

a favorire il completamento dei negoziati in atto con Bulgaria e Romania e a valutare con attenzione la possibilità di adesione di altri paesi;

b) con riguardo alla competitività del sistema economico europeo:

a promuovere tutti gli interventi necessari a realizzare un'economia europea competitiva ma al contempo solidale e sostenibile, pervenendo in tempi brevi: alla modernizzazione del modello sociale individuato al Vertice di Lisbona; ad una disciplina uniforme del mercato del lavoro nell'Europa a venticinque Stati; alla definizione più articolata e flessibile dell'applicazione delle regole del Patto di stabilità e crescita, nel rispetto degli obiettivi di solidità e sostenibilità delle finanze pubbliche dell'Unione;

c) con riguardo al miglioramento della qualità della legislazione comunitaria:

a promuovere, in coerenza con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il miglioramento della qualità della regolamentazione comunitaria, attraverso la piena ed effettiva applicazione delle misure previste dall'Accordo interistituzionale sulla qualità della legislazione del 16 dicembre 2003, in modo da assicurare lo sviluppo di una metodologia legislativa più efficace, la semplificazione e il riordino della normativa vigente, il coordinamento

tra le politiche legislative interne e quelle comunitarie, la riduzione degli oneri per i cittadini e le imprese;

d) con riguardo alla lotta al terrorismo e allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia:

a considerare quale priorità di assoluta rilevanza nell'agenda politica europea la lotta al terrorismo, promuovendo le proposte connesse allo scambio di informazioni e altre forme di cooperazione tra gli Stati membri;

a mantenere nel contempo compattezza e determinazione verso la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione in attuazione del programma adottato a Tampere, con particolare riferimento alle questioni dell'asilo, dell'immigrazione e delle frontiere esterne;

a promuovere in particolare, al fine di tutelare la stabilità e la sicurezza, un'azione efficace sul versante del controllo delle frontiere comuni, contro l'immigrazione clandestina, ma a favore dell'integrazione degli immigrati regolari;

e) con riferimento al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri:

ad adoperarsi affinché sia assunto quale obiettivo prioritario, ai fini dell'applicazione intelligente e flessibile delle regole del Patto di stabilità e crescita, la promozione di interventi destinati al potenziamento della dotazione infrastrutturale e al sostegno della ricerca e dell'innovazione, che migliorano la qualità della spesa pubblica e che possono fornire un contributo decisivo alla competitività dei sistemi economici europei;

f) con riferimento alla definizione delle prospettive finanziarie per gli anni 2007-2013:

a valutare attentamente le ricadute che le diverse opzioni prospettate dalla Commissione e da alcuni Stati membri possono riprodurre sia in relazione ai rapporti finanziari del nostro paese con l'Unione europea, sia con riferimento al-

l'entità delle risorse comunitarie che potranno essere destinate all'attuazione delle politiche a sostegno delle aree sottoutilizzate;

ad adoperarsi, in particolare, al fine di assicurare, anche per il prossimo quadro finanziario, il mantenimento del tetto massimo di spesa dell'1,24 per cento del PIL europeo previsto dalle prospettive finanziarie attuali;

g) con riferimento alla riforma delle politiche di coesione:

ad adoperarsi affinché le priorità indicate nel secondo *Memorandum* sulle politiche di coesione predisposto dal Governo, a tutela delle regioni che attualmente accedono alle risorse dei fondi strutturali, trovino riscontro negli sviluppi dei lavori preparatori relativi alla predisposizione dello schema di regolamento recante la disciplina del prossimo ciclo dei medesimi fondi per il periodo successivo al 2006;

ad assicurare, in tale prospettiva, eventualmente adottando, ai fini dell'individuazione delle regioni in ritardo di sviluppo, un insieme più articolato di indicatori, relativi in particolare alla situazione occupazionale, che possano rappresentare in modo adeguato le condizioni economiche e sociali che caratterizzano le diverse aree dell'Unione;

h) con riferimento alla politica fiscale:

a sostenere le iniziative della Commissione europea intese all'armonizzazione delle normative tributarie nazionali, in particolare per quanto attiene alla tassazione delle società e sul risparmio, anche al fine di favorire l'eliminazione dei fenomeni di concorrenza fiscale dannosa tra i paesi membri, che ostacolano la sana concorrenza tra operatori ed imprese, determinando inevitabili distorsioni di mercato;

per quanto riguarda il settore della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, a favorire una rapida adozione della pro-

posta di direttiva concernente le vendite a distanza, nonché della proposta di direttiva relativa alle norme applicabili al luogo di imposizione della prestazione di servizi; ad adoperarsi per l'introduzione e lo sviluppo di strumenti fiscali in grado di incentivare l'utilizzo di beni e processi produttivi ecologicamente compatibili;

i) relativamente alla disciplina dei servizi finanziari e del diritto societario:

ad assicurare la completa attuazione del Piano d'azione per i servizi finanziari adottato nel 1999, al fine di realizzare il mercato unico dei servizi finanziari;

a favorire il rafforzamento della collaborazione reciproca tra gli organismi competenti in materia di vigilanza sui mercati finanziari, al fine di assicurare maggiore efficacia ed omogeneità nell'azione di tutela del mercato e dei risparmiatori e di ristabilire in tal modo quella fiducia che costituisce elemento indispensabile per il corretto funzionamento dei mercati dei capitali e del credito;

a favorire, nella stessa ottica, lo sviluppo di un'attenta riflessione in merito ai problemi di vigilanza nei settori delle banche e delle assicurazioni a livello europeo;

ad assicurare, anche alla luce delle vicende che hanno interessato alcune società europee, una rapida approvazione alle proposte legislative tese all'attuazione del Piano d'azione per l'ammodernamento del diritto societario e il rafforzamento della *corporate governance*, con particolare riferimento alla direttiva sulla revisione legale dei conti, al fine di prevenire i conflitti di interesse e di eliminare le lacune normative che sono alla base dei recenti scandali finanziari;

a sviluppare in tempi brevi, nelle competenti sedi comunitarie un'attenta riflessione sul recepimento dei nuovi principi contabili internazionali (*International accounting standards* - IAS), valutando a tale proposito l'opportunità di differirne

l'entrata in vigore, ovvero di limitarne provvisoriamente l'applicazione ai soli bilanci consolidati;

j) con riguardo alla politica commerciale:

a promuovere la produzione e il prodotto europeo, garantendo e salvaguardando le imprese dell'Unione da forme di concorrenza sleale proveniente dai mercati asiatici, e al contempo favorendo in quelle aree lo sviluppo delle esportazioni europee in generale e italiane in particolare;

k) con riguardo alla politica di ricerca e sviluppo tecnologico:

a incentivare lo sviluppo ulteriore dello spazio europeo della ricerca, attraverso l'aumento di investimenti nella ricerca e nello sviluppo, anche allo scopo di attrarre risorse umane adeguate verso il settore della ricerca;

a sostenere un maggiore coordinamento fra gli Stati membri, attraverso il metodo di coordinamento aperto, anche al fine di avviare programmi e azioni nazionali per incoraggiare una maggiore mobilità dei ricercatori;

l) con riferimento alla politica spaziale europea:

a favorire l'attuazione del Piano d'azione della Commissione sulla politica spaziale europea, dell'11 novembre 2003, rafforzando le relazioni con l'Agenzia spaziale europea (ESA), avvalendosi dei successi ottenuti e delle competenze esistenti a tutti i livelli, per offrire un sostegno ottimizzato alle politiche e agli obiettivi dell'Unione europea grazie alle tecnologie, alle infrastrutture e ai servizi spaziali e incentivando, altresì, i contributi delle tecnologie e delle applicazioni spaziali, nei campi della crescita economica, della creazione di posti di lavoro e della competitività industriale;

m) sui servizi pubblici:

a promuovere l'adozione di una disciplina specifica, in particolare sotto il profilo della concorrenza, per i servizi

pubblici, tenendo conto della loro dimensione di servizio sociale a carattere universale e di veicolo di coesione sociale, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 16 del trattato CE;

n) sulla politica dell'energia:

a promuovere, quale principale obiettivo della politica europea, il completamento della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di favorire una maggiore apertura dei mercati nazionali, scongiurando sia il permanere di assetti monopolistici in taluni mercati nazionali, sia la possibile formazione di nuove concentrazioni su base europea;

o) con riguardo alla politica ambientale:

a favorire il completamento del quadro legislativo finalizzato ad assicurare l'efficace funzionamento della disciplina per lo scambio delle quote di emissione e l'attuazione congiunta degli strumenti flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, anche allo scopo di consentire all'Italia di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra secondo quanto previsto dal medesimo Protocollo e dal VI programma comunitario di azione in materia ambientale;

a sostenere ogni possibile iniziativa intesa alla definizione di una strategia comune di prevenzione delle catastrofi naturali, nel cui ambito si preveda altresì una maggiore utilizzazione delle risorse del Fondo di solidarietà, anche mediante la revisione degli attuali meccanismi, da parte dell'Italia, che risulta essere, all'interno dell'Unione Europea, uno dei Paesi maggiormente colpiti da eventi catastrofici di bassa e media entità;

p) sulle reti transeuropee, le infrastrutture e i trasporti:

a sostenere le iniziative volte a regolamentare la tutela dei diritti degli utenti nel settore dei trasporti ed i pro-

cessi di apertura al mercato in atto diretti ad assicurare parità di accesso agli operatori nel settore;

con riferimento al settore dei trasporti terrestri, a sostenere, ai fini dello sviluppo di una rete transeuropea di trasporto (TEN) integrata ed efficiente, l'interconnessione e la sostenibilità dell'economia nell'Unione europea allargata, attraverso l'adozione di iniziative finalizzate all'accelerazione dei lavori per il finanziamento e la realizzazione del piano delle reti transeuropee di trasporto (TEN), con particolare riferimento: all'asse viario multimodale denominato « Corridoio n. 5 »; alla rete interregionale di trasporto denominata « Corridoio n. 8 »; all'asse ferroviario Berlino-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo, attraverso il ponte sullo stretto di Messina, che assumono per l'Italia un elevato valore di natura strategica e programmatica; sempre con riferimento ai trasporti terrestri, a contribuire con determinazione al raggiungimento di un accordo sul nuovo programma di azione sulla sicurezza stradale (2003-2010), presentato dalla Commissione il 14 maggio 2003 e sostenere con particolare incisività gli interventi volti ad un rafforzamento del livello di sicurezza nel settore dei trasporti come previsto, in particolare, nel secondo e nel terzo « pacchetto ferroviario »;

con riferimento ai trasporti aerei, a favorire una politica comune nel settore del trasporto aereo, volta ad assicurare, nel quadro del « cielo unico europeo », *standard* uniformi e rigorosi di sicurezza;

con riferimento ai trasporti marittimi, a promuovere la valorizzazione del Mediterraneo quale essenziale via di comunicazione tra Europa, Asia e Africa, nonché a rafforzare tutte le forme di trasporto sostenibile — in grado di coniugare efficienza e rispetto dell'ambiente — intervenendo prioritariamente sulle modalità di trasporto intermodale, sulla prevenzione dei rischi dall'inquinamento marittimo, sull'innalzamento degli *standard* di sicurezza e sul potenziamento di settori fondamentali quali quelli della cantieristica e del cabotaggio;

g) con riferimento alle telecomunicazioni e alla società dell'informazione:

a favorire, secondo gli obiettivi individuati al Vertice di Lisbona, tutte le iniziative per la promozione di una società europea basata sulla conoscenza e sul concetto di informazione per tutti, attraverso la valorizzazione dei programmi volti a diffondere le nuove tecnologie, le comunicazioni mobili di terza generazione, la televisione digitale e la banda larga, ritenute di importanza fondamentale per la piena concorrenzialità comunitaria;

a sostenere le iniziative assunte dalla Commissione europea in particolare per quanto riguarda la « normalizzazione digitale interattiva » della televisione e il riesame del piano di azione *Europe*, nella direzione di un accrescimento della produttività e della qualità della vita, nonché lo sviluppo ulteriore del progetto europeo di navigazione satellitare « Galileo »;

r) con riguardo alla politica agricola:

a favorire una riforma della politica agricola comune (PAC) che renda il sostegno all'agricoltura finanziariamente sostenibile per il contribuente comunitario e compatibile con l'esigenza di una maggiore apertura del mercato;

a sollecitare una revisione dell'attuale disciplina relativa alle quote latte, meno penalizzante per il sistema produttivo italiano;

ad assicurare che, nel quadro dei negoziati in seno alla Organizzazione mondiale del commercio, si tenga conto delle specificità proprie dell'agricoltura comunitaria, basata su un modello produttivo multifunzionale e pluriattivo, efficiente dal punto di vista economico ma che implica anche cura e salvaguardia del territorio, tutela delle aree marginali e sicurezza alimentare;

s) con riguardo alla politica dell'occupazione e alla previdenza:

a promuovere in sede europea le intese necessarie al fine di giungere a

breve ad una riforma dei sistemi pensionistici nazionali, riservando particolare attenzione ai regimi di protezione sociale, e allo sviluppo dei sistemi pensionistici, sollecitando altresì l'approvazione di riforme strutturali del mercato del lavoro che ne assicurino maggiore flessibilità, come di recente avvenuto in Italia con il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

(6-00091) « Airaghi, Stucchi, Strano, Di Teodoro, Riccardo Conti, Guido Giuseppe Rossi, Cossa ».

(19 aprile 2004)

(Testo corretto nel corso della seduta)

La Camera,

dopo un attento esame svolto dalla XIV Commissione, valutate in modo positivo le linee fondamentali del Programma della Commissione delle Comunità europee per il 2004, congiuntamente al Programma operativo annuale per il 2004 del Consiglio dell'Unione europea e al Programma strategico pluriennale 2004-2006 presentato dalle presidenze interessate (Irlanda, Paesi bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Austria e Finlandia);

sottolineato che il confronto sui documenti di programma si svolge nella straordinaria circostanza di grandi cambiamenti per l'Unione europea, che dal 1° maggio prossimo comprenderà dieci nuovi Stati membri;

in questo nuovo quadro di allargamento della dimensione europea, ritenuto indispensabile giungere all'approvazione del nuovo Trattato costituzionale prima della scadenza dell'elezione del Parlamento europeo;

respinta l'idea di una rinazionalizzazione delle politiche di coesione e affermata la necessità di rimanere fedeli all'articolo 158 del Trattato riconoscendo, anche con l'allargamento, che la politica di coesione rimane una missione prioritaria dell'Unione europea;

considerato che l'allargamento richiama semmai alla necessità di una razionalizzazione e un potenziamento degli strumenti e delle finalità strutturali, ma la regia deve rimanere di livello europeo, mentre maggiori poteri attuativi vanno conferiti alle istituzioni decentrate;

auspicato che, nella complessa e difficile discussione ormai aperta sul bilancio pluriennale dell'Unione europea, prevalga un orientamento, (nell'ambito del tetto sul PIL comunitario stabilito dal Trattato) volto ad uno stanziamento adeguato a far fronte alle esigenze dell'allargamento;

considerato che un'Europa allargata chiama in campo un'Europa politicamente forte e dunque la necessità urgente di nuove istituzioni di Governo;

considerando che è necessario e non più dilazionabile un vero e proprio coordinamento delle politiche macroeconomiche orientate alla crescita e alla sostenibilità sociale e ambientale; in questo ambito, pur mantenendo il necessario rigore finanziario, va perseguita, in termini non contingenti (dato l'alto indebitamento che caratterizza il nostro paese) una seria riforma del patto di stabilità e crescita. Ciò è possibile concordando una selezionata lista europea di investimenti finalizzati alla crescita e alla competitività nei campi delle reti transeuropee, in quelli della formazione e della ricerca; i finanziamenti dei progetti europei per la crescita, devono essere ritenuti parte integrante della strategia di Lisbona e non considerati nella definizione del deficit dei singoli paesi;

considerata la necessità, anche superando un ritardo incomprensibile, della costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con particolare riferimento ad un corretto recepimento del mandato di cattura europeo che appare strumento indispensabile nella lotta al nuovo terrorismo globale,

impegna il Governo:

1) a tenere un convinto impegno a recuperare appieno il carattere dell'Italia

di paese federatore dell'Unione al fine di contribuire a far assumere alla nuova Europa un ruolo protagonista nella lotta al terrorismo internazionale, nel ristabilimento della pace, con la ricerca attiva di un nuovo, efficace, approccio tanto alla crisi irakena che alla situazione medio-orientale;

2) a sostenere nelle sedi europee un deciso rilancio, su basi rinnovate, della strategia di Lisbona anche a fronte dell'attuale difficile congiuntura;

3) nel prendere atto della decisione delle Commissioni parlamentari V e XIV della Camera di avviare un'indagine conoscitiva sulle prospettive finanziarie dell'Unione europea e delle politiche di coesione, a procedere, con l'allargamento, ad una attenta valutazione delle politiche di coesione, delle politiche regionali, e dell'uso dei fondi strutturali, ai fini di semplificarne, le procedure d'accesso e di controllo e di aumentarne l'efficacia;

4) a compiere ogni sforzo affinché l'Italia non venga in nessun modo penalizzata nell'ambito strategico delle reti di trasporto transeuropee con particolare riferimento al corridoio 5;

5) ad attivarsi per recuperare tra le priorità del trasporto paneuropeo il corridoio 8 la cui importanza risiede nella possibilità di orientare lungo l'asse adriatico la strategia dell'Unione europea verso i Balcani e il Mediterraneo;

6) a contribuire in modo deciso alla costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6-00092) « Zani, Bova, Ciani, Frigato ».

(19 aprile 2004)

La Camera,

esaminati il programma legislativo e di lavoro per il 2004 della Commissione europea, il programma operativo annuale per il 2004 del Consiglio e il programma strategico pluriennale 2004-2006 presen-

tato dalle presidenze interessate (Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Austria e Finlandia);

preso atto che tra le priorità indicate nei documenti esaminati rientra la ripresa e la rapida conclusione dei lavori della Conferenza intergovernativa per la revisione dei trattati,

impegna il Governo

a riferire tempestivamente al Parlamento sull'andamento dei negoziati relativi al processo di riforma costituzionale dell'Unione europea, in particolare in vista della definizione della posizione italiana nelle fasi conclusive della Conferenza intergovernativa.

(6-00093) « Zani, Airaghi, Bova, Stucchi, Strano, Ciani, Di Teodoro, Frigato, Riccardo Conti, Cossa, Guido Giuseppe Rossi, Bellillo ».

(19 aprile 2004)

La Camera,

considerato che:

la stessa relazione della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea conferma in premessa gli ambiti limitati del programma legislativo dell'Esecutivo europeo dovuto alla prossima scadenza del mandato e al rinnovo non solo della compagine dei Commissari, ma dello stesso Parlamento europeo;

tale esame viene quindi ristretto ad un programma di priorità a breve termine della Commissione europea, che non supera l'anno in corso, peraltro già discusso ed analizzato dal Parlamento europeo con una propria risoluzione lo scorso 17.12.2003, nei suoi aspetti di conclusione degli iter legislativi già avviati da tempo;

il compiacimento della XIV Commissione sulle modalità adottate dall'Esecutivo europeo di sottoporre le proprie scelte strategiche ad un attento esame procedurale dell'impatto sulla qualità di

vita dei cittadini dell'Unione è lungi dall'essere assimilato o preso ad esempio almeno metodologicamente dal Governo italiano che, al contrario, persegue in presunti obiettivi di sviluppo del paese spesso in palese contrasto con le normative comunitarie (Legge Obiettivo L.443/2001 sulle grandi opere) e in spregio alle esigenze di miglioramento delle condizioni di vita dei propri cittadini;

la relazione propone prevalentemente una descrizione di misure legislative in corso d'opera e avviate alla conclusione, perché è prossimo l'esame del voto parlamentare, sovrapponendole in modo caotico al Programma operativo del Consiglio o alle conclusioni dei vertici di Capi di Stato, nonché all'esame di nuove comunicazioni della Commissione, che, ancora allo stadio di proposte, non potranno che concretizzarsi nel corso della prossima legislatura europea;

su alcuni temi di rilevanza strategica per lo stesso futuro dell'Unione europea, dalla tutela ambientale con l'implementazione di politiche fiscali conseguenti, coerenti col principio « chi inquina paga » agli stessi contenuti di democrazia e rispetto dei diritti umani su cui costruire l'allargamento presente e futuro dell'Unione;

il Governo non ha mai espresso la posizione italiana limitandosi a descrivere gli obiettivi di massima della sola Unione, senza peraltro mai dettagliare proposte concrete, anche divergenti con gli altri stati membri,

impegna il Governo:

ad avviare sull'allargamento dell'Unione europea e sull'ipotesi di nuova costituzione una riflessione seria sulla qualità del processo di avanzamento dei negoziati, già oggetto, per quanto attiene all'allargamento, di una comunicazione dettagliata della Commissione lo scorso novembre, ignorata invece dai documenti in esame che riducono tale processo ad una

mera calendarizzazione amministrativo-burocratica, eludendo inoltre temi fondamentali quali il rispetto dei diritti umani e delle minoranze sia in Russia, sia in Turchia, citate la prima come oggetto di intensa e proficua cooperazione e la seconda come candidata perennemente sotto esame;

ad adottare sulle prospettive economiche e finanziarie 2007-2013 dell'Unione, con maggior determinazione, iniziative coerenti con nuova crescita occupazionale per innovare i settori produttivi europei e ad adoperarsi per armonizzare le stesse politiche fiscali e tributarie comunitarie, affinché siano coerenti con gli obiettivi propri della legislazione ambientale europea;

a far sì che sulla sicurezza e la lotta al terrorismo i diversi programmi lanciati dalla Commissione europea non siano unicamente mirati ad un controllo militare delle frontiere, non limitino il diritto di asilo, ma assicurino un programma di stabilità con un rafforzamento adeguato dei diritti costituzionali della libertà e dignità degli individui;

a far sì che, sulle diverse politiche di settore, a partire dallo sviluppo delle infrastrutture alla necessità di maggiore sicurezza nei trasporti, alla tutela del lavoro, del territorio e delle risorse naturali diventi una necessità inderogabile lo sviluppo sostenibile dell'intero continente, considerato che le politiche liberiste, esaltate sia dalla Commissione Europea, sia dalla stessa relazione, oltre ad essere inefficaci e dannose al fine di un'equa fruizione dei servizi da parte di tutti i cittadini stanno distruggendo la coesione e la solidarietà sociale accrescendo le disuguaglianze e generando nuovi e pericolosi livelli di povertà.

(6-00094) « Bertinotti, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mascia, Mantovani, Russo Spena, Pisapia, Valpiana, Vendola ».

(20 aprile 2004)

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VELIVOLI
A PILOTAGGIO REMOTO DELLE FORZE ARMATE (4414)**

(A.C. 4414 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 4414 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-
blea;*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4414 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Definizione).

1. Ai fini della presente legge, per
velivolo a pilotaggio remoto, di seguito

denominato « VPR », si intende un mezzo
aereo pilotato da un equipaggio che opera
da una stazione remota di comando e
controllo.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione).

*Al comma 1, sostituire le parole: velivolo
a pilotaggio remoto, di seguito denominato
« VPR » con le seguenti: aeromobile a pi-
lotaggio remoto, di seguito denominato
« APR ».*

Conseguentemente:

*agli articoli 2 e 3, ovunque ricorra,
sostituire, la parola: VPR con la seguente:
APR;*

*al titolo, sostituire la parola: velivoli
con la seguente: aeromobili.*

1. 1. Governo.

(Approvato)

(A.C. 4414 - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

*(Autorizzazione e limiti all'impiego dei VPR
in dotazione alle Forze armate).*

1. In attesa dell'emanazione di una
normativa che disciplini l'aeronavigabilità

e l'impiego di VPR nel sistema del traffico aereo generale, le Forze armate italiane sono autorizzate ad impiegare VPR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.

2. L'impiego dei VPR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega i VPR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'Ente nazionale per l'assistenza al volo Spa, per gli aspetti di gestione e controllo dello spazio aereo.

3. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo.

4. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego dei VPR non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Autorizzazione e limiti all'impiego dei VPR in dotazione alle Forze armate).

Al comma 2, sostituire le parole: Ente nazionale per l'assistenza al volo Spa con le seguenti: ENAV Spa.

2. 1. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: dello spazio con le seguenti: del traffico.

2. 2. Governo.

(Approvato)

Al comma 4, sopprimere le parole: di crisi o.

2. 3. Pisa, Ruzzante, Deiana.

(A.C. 4414 - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

(Identificazione e regime amministrativo dei VPR in dotazione alle Forze armate).

1. I VPR in dotazione alle Forze armate sono identificati dal contrassegno di nazionalità e da un codice assegnato dalla direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa, previo accertamento della rispondenza dei velivoli ai requisiti tecnici contrattualmente definiti sulla base delle esigenze operative. La medesima direzione generale predispone un apposito elenco dei codici assegnati.

2. Ai fini del regime amministrativo e della navigazione aerea, i VPR in dotazione alle Forze armate sono considerati aeromobili militari.

(A.C. 4414 - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE DI LEGGE: BATTAGLIA; PISCITELLO; MOLINARI; MASSIDA; DI GIANDOMENICO ED ALTRI; BOCCHINO E ANGELA NAPOLI; MAZZUCA; CENTO; INNOCENTI ED ALTRI; LO PRESTI; ALFONSO GIANNI ED ALTRI; LUIGI PEPE; DARIO GALLI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO (141-228-266-287-1370-1398-1446-1449-1513-1569-1736-1789-1973)

(A.C. 141 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 141 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Commissione, 1.3
Trupia, 1.6 Pistone, 1.5 Cento, 2.2 Pistone,
3.4 Delbono e 3.5 Cordoni, in quanto

suscettibili di determinare nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica privi di
idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1.

(A.C. 141 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. È istituito, a decorrere dall'anno
2004, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, il Fondo per il trattamento di
quiescenza del personale delle Ferrovie
dello Stato, di seguito denominato « Fon-
do », la cui dotazione, per ciascuno degli
anni del triennio 2004-2006, è pari a 8
milioni di euro.

2. La dotazione del Fondo può essere
integrata mediante finanziamenti da iscri-
vere annualmente nella legge finanziaria.

3. Il Fondo ha la funzione di integrare
il trattamento di quiescenza, normale e
privilegiato, del personale già dipendente

dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza.

4. Ai fini dell'integrazione del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, si tiene conto dei benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995.

5. Per il periodo che precede la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del trattamento resta determinato nell'ammontare già percepito in applicazione dei contratti collettivi di cui al comma 4.

6. I benefici economici derivanti dall'applicazione del comma 3 si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per ciascuno fino alla fine del comma con le seguenti: è pari a 46 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 46 milioni

di euro a partire dall'anno 2004, si provvede utilizzando:

a) per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006, una quota pari a 30 milioni di euro degli stanziamenti previsti dalla Tabella C, articolo 93, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla rubrica « Ministero dell'economia e delle finanze », alla voce « Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) »;

b) per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006, una quota pari a 16 milioni di euro degli stanziamenti previsti dalla Tabella C, articolo 9-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla rubrica « Ministero dell'economia e delle finanze ».

1. 5. Cento.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per ciascuno fino alla fine del comma con le seguenti: è pari a 28 milioni di euro per l'anno 2004, 34 milioni di euro per l'anno 2005 e 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 28 milioni di euro per l'anno 2004, 34 milioni di euro per l'anno 2005 e 27 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede per il triennio mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui al comma 2.

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 4. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per ciascuno fino alla fine del comma con le seguenti: è pari a 28 milioni di euro per

l'anno 2004, 34 milioni di euro per l'anno 2005 e 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 28 milioni di euro per l'anno 2004, 34 milioni di euro per l'anno 2005 e 27 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede per il triennio, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

1. 6. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per ciascuno fino alla fine del comma con le seguenti: è pari a 27.283.000 euro per l'anno 2004, 33.560.000 euro per l'anno 2005 e 27.220.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, che non può eccedere 27.283.000 euro per l'anno 2004, 33.560.000 euro per l'anno 2005 e 27.220.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui al comma 2.

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 2. Innocenti, Delbono, Trupia, Squeglia, Cordoni, Alfonso Gianni, Bottino, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Sciacca, Motta, Nigra, Camo, Diana, Buffo, Pasetto.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per ciascuno fino alla fine del comma con le seguenti: è pari a 27.283.000 euro per

l'anno 2004, 33.560.000 euro per l'anno 2005 e 27.220.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, che non può eccedere 27.283.000 euro per l'anno 2004, 33.560.000 euro per l'anno 2005 e 27.220.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per gli anni 2004, 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

1. 3. Trupia, Delbono, Cordoni, Alfonso Gianni, Squeglia, Innocenti, Bottino, Nigra, Diana, Motta, Lusetti, Buffo, Camo, Sciacca, Guerzoni, Gasperoni, Pasetto.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per ciascuno fino alla fine del comma con le seguenti: è pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire comma 1:

all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2004 *con le seguenti:* per l'anno 2004 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005,

sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) per l'anno 2005, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

c) per l'anno 2006, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

1. 7. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta.

Al comma 3, dopo le parole: normale e privilegiato aggiungere le seguenti: , nonché di reversibilità.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: normale e privilegiato aggiungere le seguenti: , nonché di reversibilità.

1. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 141 – Sezione 4)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, determina, con proprio decreto, i criteri di attribuzione dei benefici di cui all'articolo 1, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 3, graduando la decorrenza della fruizione del beneficio e l'entità del medesimo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei Ministri determina l'estensione dei benefici specifici anche al personale già dipendente dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal ser-

vizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando:

a) per l'anno 2004, per 5 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e 2 milioni di euro per l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni;

b) per l'anno 2005, per 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) per l'anno 2006, per 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 1. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei Ministri può altresì prevedere l'estensione dei benefici specifici anche al personale già dipendente dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza.

2. 2. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefici economici a regime previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro, si provvede per il triennio 2004-2006 mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui al comma 3.

3. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. 01. Alfonso Gianni.

(A.C. 141 — Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando:

a) per l'anno 2004, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per l'anno 2005, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) per l'anno 2006, per 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. A decorrere dall'anno 2007, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL- L'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: mediante corrispondente *fino alla fine del comma con le seguenti:* per gli anni 2004, 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. 4. Delbono, Cordoni, Squeglia, Trupia, Camo, Innocenti, Bottino, Guerzoni, Lusetti, Gasperoni, Pasetto, Diana, Buffo, Sciacca, Motta, Nigra.

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) per l'anno 2005, per 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

c) per l'anno 2006, per 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

3. 8. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: 8 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 4 milioni di euro per l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni e per 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: Ministero degli affari esteri.

3. 5. Cordoni, Delbono, Trupia, Bottino, Innocenti, Camo, Gasperoni, Lusetti, Guerzoni, Squeglia, Sciacca, Diana, Pasetto, Buffo, Motta, Nigra.

(A.C. 141 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

i contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti debbano essere attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale;

dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 i pensionati dell'allora Ente poste italiane si videro ingiustamente esclusi da tali benefici;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per provvedere all'estensione dei benefici specifici anche al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformato in ente pubblico econo-

mico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza.

9/141/1. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta.

La Camera,

premesso che:

la condizione esaminata per il personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in quiescenza è analoga a quella dei pensionati dell'allora Ente poste collocati a riposo dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per provvedere all'estensione dei benefici previsti dal testo unificato n. 141 e abbinati al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformato in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane, che abbia cessato il servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza diretto e di reversibilità.

9/141/2. Alfonso Gianni.

La Camera,

premesso che:

la copertura finanziaria adottata è frutto di un laborioso processo di mediazione fra maggioranza e opposizione parlamentare e rappresentanti del Governo, nonché la sola per il momento utilizzabile in fase di prima attuazione della legge;

ritenuto, tuttavia, fondamentale non gravare sulle risorse disponibili del Fondo per le politiche sociali;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, al fine di reperire diversamente

per il 2005 gli otto milioni di euro a carico del Fondo per le politiche sociali, ovvero, ove impossibile, ad attivarsi per reintegrare in sede di legge finanziaria le dette risorse utilizzate.

9/141/3. Dario Galli.

La Camera,

premessi che:

i contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti debbano essere attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale;

dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 i pensionati dell'allora Ente poste italiane si videro ingiustamente esclusi da tali benefici;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per provvedere all'estensione dei benefici specifici anche al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformato in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza.

9/141/4. Santori, Campa, Perrotta, Tagliatela, Maninetti, Anna Maria Leone, Emerenzio Barbieri.

La Camera,

premessi che:

i contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti debbano essere attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale;

dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 i pensionati dell'allora ente poste italiane si videro ingiustamente esclusi da tali benefici;

occorre porre rimedio ad una ingiusta sperequazione tra categorie di lavoratori;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per provvedere all'estensione dei benefici specifici anche al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformato in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza.

9/141/5. Trupia, Delbono.

La Camera,

premessi che:

è necessario sanare una situazione che ha creato nel tempo una sperequazione a scapito di molti lavoratori ferroviari, a seguito di un'interpretazione normativa legata al computo degli aumenti contrattuali;

si costituisce un fondo specifico che servirà a garantire gli adeguamenti del trattamento di quiescenza di questi lavoratori;

impegna il Governo

a garantire il reperimento adeguato delle risorse al fine di corrispondere a questi lavoratori tutto ciò che è dovuto.

9/141/6. Cordoni, Innocenti, Trupia, Guerzoni, Gasperoni, Delbono, Squeglia, Lusetti, Bottino, Camo.

La Camera,

premesso che:

i contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti debbano essere attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale;

i dipendenti dell'allora Ente Poste dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 si videro esclusi dai benefici;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per estendere anche al personale già dipendente dell'Ente Poste che sia cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto di quiescenza l'estensione dei benefici.

9/141/7. Pezzella, Paolone.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 889 del 1971 legiferava in termini di fondo speciale autoferrotranvieri a cui i dipendenti delle ferrovie dovevano versare l'11,219 per cento mensili, potendo così usufruire di una maturazione annua della pensione, maggiorata del 2,5 per cento rispetto alle posizioni assicurative nell'assicurazione generale obbligatoria;

secondo le leggi vigenti precedentemente il 1994, al raggiungimento dei 35

anni, 6 mesi e 1 giorno di lavoro (anzianità massima) si poteva beneficiare del massimo importo pensionistico, ovvero della misura del 90 per cento della retribuzione pensionabile;

il decreto-legge n. 414 del 1996 ha soppresso tale fondo speciale, imponendo di continuare a versare la stessa percentuale dell'11,219 per cento mensile per tutto il 1999 e con decorrenza dall'anno 2000 la nuova aliquota del 8,89 per cento mensile da versare all'INPS e la maturazione del 2 per cento annuo di pensione. Inoltre, tale decreto ha ridefinito l'importo complessivo dei trattamenti delle pensioni per i dipendenti assunti prima del 31 dicembre 1995 nei casi più favorevoli si raggiunge il 90 per cento della retribuzione pensionabile, con qualche anno in più di lavoro;

sono migliaia gli autoferrotranvieri, distribuiti su tutto il territorio nazionale, interessati dal provvedimento *ex lege* n. 889 del 1971;

impegna il Governo

ad adottare, previo attento ed approfondito riesame della materia, le opportune iniziative per concedere l'accredito, nella posizione individuale INPS, di un anno ogni quattro anni maturati nell'ex fondo speciale autoferrotranvieri, per beneficiare il conseguimento del solo diritto (e non della misura) alle pensioni di anzianità o di vecchiaia, fermo restando il decreto-legge n. 503 del 1992 per il solo personale viaggiante.

9/141/8. Airaghi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Applicazione del regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

BUEMI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il nuovo regolamento, cosiddetto « anti-raccomandati », voluto dal Ministro Moratti, sarà applicato per la prima volta il 20 aprile 2004, durante le prove di ammissione dei medici alle scuole di specialità della Regione Piemonte;

per decisione del Ministero le fotocopie con i 60 quiz ministeriali (estrapolati da un maxi questionario di 6 mila domande, che i neo laureati in Medicina hanno potuto consultare circa un mese fa), da distribuire agli 800 candidati, saranno consegnate ai commissari 24 ore prima di ogni prova;

tale decisione ha sollevato l'immediata protesta dei direttori di specialità che hanno fatto notare che tale meccanismo di distribuzione delle domande consentirà, ad eventuali commissari in malafede, di potersi vendere prima le fotocopie, con la conseguenza che la nuova norma, che avrebbe dovuto interrompere gli scandali dei raccomandati e il nepotismo universitario, rischia di creare una situazione ancora peggiore rispetto a prima;

oltre a ciò, i direttori delle scuole di specialità hanno fatto notare come molte tra le 6 mila domande ministeriali siano mal poste, a volte incomprensibili e che la tendenza sia stata quella di preferire il nozionismo al ragionamento ed infine, cosa ancora più grave, i direttori denun-

ciano il criterio seguito per assegnare alle varie discipline i 277 posti in palio e le quindici borse di studio, si è scelto cioè di dividere i posti per il numero di scuole e non si è tenuto in nessun conto la carenza dei vari specialisti nel servizio sanitario regionale; nella Regione Piemonte, ad esempio, mancano anestesisti, neurochirurghi, radiologi e ortopedici e con i criteri adottati nella divisione dei posti nelle varie scuole di specialità non si riuscirà a coprire neanche le attuali carenze esistenti e si rischia, al contrario, di creare un soprannumero di specialisti in altre settori della Medicina —:

come si intenda rimediare agli errori commessi in merito ai criteri e ai meccanismi di distribuzione dei quiz per le prove di ammissione dei medici alle scuole di specialità, e se non si ritenga necessario aprire immediatamente un confronto con gli operatori e i direttori delle stesse scuole affinché non si perpetui il malcostume della raccomandazione e vi sia una distribuzione dei medici neo laureati legata più alle necessità del servizio sanitario nazionale che non ad una semplice distribuzione matematica degli stessi. (3-03271)

(20 aprile 2004)

(Sezione 2 – Congruità delle scelte manageriali dell'Enav rispetto all'obiettivo di garantire la sicurezza del traffico aereo)

EMERENZIO BARBIERI, GIUSEPPE GIANNI e MONGIELLO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nonostante da circa un anno siano in carica un nuovo consiglio di amministra-

zione, un nuovo amministratore delegato ed un nuovo direttore generale, l'Enav non ha provveduto ancora a nominare i nuovi capi sala operativa nei centri regionali e nelle torri di controllo dei maggiori aeroporti in sostituzione dei controllori del traffico aereo posti in quiescenza, mentre si registrano nuove assunzioni esterne di quadri nel settore amministrativo con retribuzioni svincolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro (peraltro scaduto da due anni e mezzo e ancora non rinnovato);

il settore tecnico avrebbe, altresì, riscontrato notevoli difficoltà a controllare l'operato delle ditte esterne preposte alla manutenzione dei sistemi di controllo, a causa dell'esiguità del personale, assente in alcuni impianti e ridotto drasticamente in altri;

non sarebbe stato presentato ancora alcun piano strategico, né un piano di investimenti adeguato, né dato seguito all'organizzazione interna pubblicata dall'amministratore delegato nel mese di gennaio 2004, che, peraltro, non avrebbe posto al centro gli aspetti operativi e tecnici, bensì avrebbe potenziato i settori amministrativo-contrattuale e relazioni esterne, che evidentemente non costituiscono la missione principale dell'Enav —

se quanto esposto corrisponda al vero, come intenda procedere a riguardo, atteso che l'Enav avrebbe come missione primaria quella di garantire la sicurezza del traffico aereo, e se non ritenga che l'approccio del nuovo *management* risulti, dopo i fatti riportati, non adeguato alla realtà operativa dell'ente. (3-03272)

(20 aprile 2004)

(Sezione 3 — Ricostruzione della vicenda dell'uccisione dell'ostaggio Fabrizio Quattrocchi)

FIORONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

in merito all'articolo pubblicato dal quotidiano *La Repubblica* il 16 aprile

scorso, a firma Giuseppe D'Avanzo, se corrisponda al vero la ricostruzione secondo la quale la notizia dell'uccisione dell'ostaggio italiano Fabrizio Quattrocchi sarebbe stata a conoscenza del ministro molto prima che venisse comunicata in diretta durante la trasmissione « *Porta o Porta* » e se il Ministro intenda spiegare i motivi per i quali i familiari di Quattrocchi abbiano appreso della sorte dall'ostaggio solo tramite la televisione. (3-03273)

(20 aprile 2004)

(Sezione 4 — Natura della missione italiana in Iraq)

DEIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il *Corriere della sera* di lunedì 19 aprile 2004 in seconda pagina riporta la dichiarazione di alcuni soldati sui drammatici scontri del 6 aprile scorso in quella che viene chiamata la battaglia dei ponti tra i militari italiani e i miliziani del leader religioso sciita Moqtada Al Sadr e da tali dichiarazioni si apprende che lo scontro è stato ben più cruento di quanto l'informativa del Governo e le prime dichiarazioni dei responsabili militari in zona abbiano fatto intendere;

nello stesso articolo il generale Gian Marco Chiarini, riferendosi ai morti iracheni afferma testualmente « Non li abbiamo potuti contare » —

se non ritenga che le testimonianze da Nassyria degli stessi militari italiani che hanno partecipato agli scontri, oltre a contraddire apertamente la natura umanitaria della missione, tolgano validità all'informativa svolta dal Governo nei giorni immediatamente successivi e se non consideri necessario e urgente, per mettere il Parlamento nella condizione di accertare la verità dei fatti e per porre fine alle edulcorate rappresentazioni che il Governo continua a proporre, che vengano messi a disposizioni delle Camere i video

integrali che documentano l'azione bellica svolta dai militari italiani. (3-03274)

(20 aprile 2004)

(Sezione 5 - Misure per contrastare l'emergenza rifiuti in Campania)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

ancora una volta si è riproposto con intensa gravità nella regione Campania il problema della gestione dei rifiuti;

tre, infatti, sono i nodi principali del problema rifiuti in Campania: la mancanza di una raccolta differenziata, il sovraccarico di lavoro degli impianti di preparazione di combustibile derivato dai rifiuti (Cdr), ai quali viene inviato ogni genere di rifiuti, e l'assenza di termoutilizzatori;

a fronte di questa situazione di emergenza, le autorità competenti sembrano incapaci di adottare rimedi che consentano di offrire una soluzione di medio-lungo periodo al problema;

nel 2003 l'emergenza rifiuti ha dato origine a situazioni di vera e propria emergenza non solo sanitaria ed ambientale, ma anche sociale, a causa della ricorrente protesta dei cittadini;

la questione sembra essere ulteriormente complicata dal coinvolgimento della criminalità organizzata nel sistema di gestione dei rifiuti: nel 2003, in relazione ai « roghi di immondizia » verificatisi a Napoli e provincia, le stesse forze dell'ordine hanno parlato chiaramente di episodi camorristici;

a fronte di questa situazione di profonda confusione, l'unico rimedio che continua ad essere messo in atto dalle autorità competenti è quello del conferimento dei rifiuti ad altre regioni o addirittura a Paesi stranieri, con conseguente aumento dei costi di smaltimento;

le deficienze politico-amministrative mostrate dalle autorità locali nella gestione e nella risoluzione dell'emergenza rifiuti della regione Campania, per di più alimentate dalla protesta dei cittadini campani, non possono periodicamente gravare su altre regioni —

quali misure il Governo intenda adottare per risolvere il problema senza scaricare la responsabilità sulle altre regioni quali misure sostitutive il Governo intenda adottare nei confronti della Regione Campania in caso di inadempimento, specificando in particolare se effettivamente, come emerso da alcune notizie degli ultimi giorni, l'Esecutivo abbia stanziato e a valere su quali fondi a favore della regione Campania un contributo straordinario di 15 milioni di euro. (3-03275)

(20 aprile 2004)

(Sezione 6 - Iniziative per superare la crisi Alitalia)

VIOLANTE, DUCA, RAFFALDINI, BERSANI, INNOCENTI, RUZZANTE, AGOSTINI, MUSSI, ADDUCE, ALBONETTI, DE LUCA, MAZZARELLO, PANNATTONI, ROGNONI, SUSINI, TIDEI, TOCCI MELANDRI, LEONI, AMICI, RUGGHIA, FUMAGALLI, GRANDI, SCIACCA, QUARTIANI, TOLOTTI, CAPITELLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le organizzazioni sindacali dei lavoratori Alitalia hanno proclamato una serie di iniziative di lotta contro il piano industriale 2003-2005 Alitalia, trasmesso per parere dal Governo alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica unitamente al progetto di privatizzazione della società;

la scorsa settimana uno dei consiglieri di amministrazione dell'Alitalia si è dimesso dall'incarico motivando tale decisione per le pressioni esterne alla società che ne minerebbero le possibilità di ripresa;

la rissa tra i Ministri che blocca ogni decisione può portare la compagnia a divenire una piccola compagnia regionale mentre gli accordi siglati prevedono uno sviluppo di un grande vettore internazionale in sinergia con altre compagnie di volo;

mentre sarebbe indispensabile una politica di rilancio e di organizzazione di tutto il comparto aereo italiano e di Alitalia per consentire di riconquistare una quota preponderante nel mercato italiano si agitano ipotesi inaccettabili quali la liquidazione la svendita, lo smembramento della settima compagnia aerea del mondo nonché il suo commissariamento —:

se intenda finalmente attivare una reale concertazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori premettendo misure di sostegno al reddito e gli ammortizzatori sociali che da ben tre anni vengono proposte alla Camera e al Senato dai parlamentari del centrosinistra e se intenda onorare gli impegni finanziari nei confronti di Alitalia S.p.A. per 160 milioni di euro nel 2002 e 160 milioni di euro nel 2003 nonché di 60 milioni di euro per gli extra costi assicurativi seguenti ai nefasti fatti dell'11 settembre 2001 somme che, una volta erogate, toglierebbero Alitalia S.p.A dalla pressante carenza di liquidità e se intenda modificare il piano di privatizzazione e il piano di impresa per sviluppare alleanze da subito nel trasporto domestico e per un nuovo piano di sviluppo che sia imperniato in nuovi aerei, nuovi collegamenti e per lo sviluppo di un vettore globale in grado di realizzare alleanze in modo paritario sul piano europeo e internazionale. (3-03276)

(20 aprile 2004)

(Sezione 7 — Misure volte al risanamento ed al rilancio operativo di Alitalia)

MURATORI e TESTONI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

non sono ancora del tutto definiti gli strumenti che si intendono adottare in relazione al problema del risanamento e del rilancio dell'Alitalia, che rappresenta un'azienda di fondamentale importanza per il nostro sistema paese e che, come tale, non può essere abbandonata al declino;

il deterioramento dei conti economici della nostra Compagnia di bandiera rende ancora più urgenti le scelte concrete per scongiurare una crisi grave, che porterebbe alla perdita di tanti posti di lavoro;

quali iniziative siano state intraprese e quali ulteriori misure si intendono adottare per avviare l'Alitalia sulla via del risanamento dei conti economici, del miglioramento della produttività, della competitività e del rilancio operativo. (3-03277)

(20 aprile 2004)

(Sezione 8 — Iniziative per tutelare la posizione dei lavoratori socialmente utili assegnati agli uffici giudiziari del tribunale di Palermo)

FRAGALÀ, CRISTALDI, LA GRUA, LO PRESTI, COLA e MESSA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sin dal 1998, anno di immissione in servizio nel Comune di Palermo, presso il Palazzo di Giustizia, i lavoratori socialmente utili (L.S.U.), in attesa di una prospettiva occupazionale, hanno collaborato in maniera professionale e proficua, svolgendo gli incarichi loro assegnati negli Uffici giudiziari del Tribunale di Palermo e dimostrando professionalità, dedizione e affidabilità, anche con riferimento a mansioni di grande responsabilità;

il giorno 4 marzo 2004 il descritto personale di lavoratori socialmente utili ha indetto uno sciopero per auspicare una stabilizzazione e regolamentazione del ruolo occupazionale da esso ricoperto;

il Comune di Palermo, di contro, si è dimostrato disponibile ad un eventuale accordo tra le parti (Comune, lavoratori, Ministero), finalizzato alla realizzazione di un percorso volto alla reale stabilizzazione dei lavoratori in questione;

il Comune si è altresì impegnato a farsi carico degli oneri dei lavoratori (come previsto dalla legge regionale e dal decreto-legge n. 144 del 28 febbraio 2000) per tutto il corso del processo di stabilizzazione, a patto che il Ministero assorba tutto il personale L.S.U. che presta servizio presso il Tribunale di Palermo;

tuttavia, anche se questo accordo doveva configurare una naturale collabora-

zione tra il Ministero e il Comune di Palermo, ciò non è avvenuto;

attualmente il Ministero della giustizia, in considerazione delle norme vigenti previste ai sensi della legge del 24 aprile 1941, n. 392 (personale comunale salariato che svolge attività di custodia, pulizia e manutenzione degli uffici giudiziari), ha comunicato alla Presidenza della Corte di Appello di Palermo l'allontanamento immediato dei « lavoratori socialmente utili » dagli Uffici giudiziari —:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro competente per tutelare la posizione dei « lavoratori socialmente utili », affinché sia garantita una stabilizzazione della loro situazione lavorativa, anche in considerazione del grave disagio occupazionale che vive la città di Palermo.
(3-03278)

(20 aprile 2004)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2004, N. 72, RECANTE INTERVENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE TELEMATICA ABUSIVA DI MATERIALE AUDIOVISIVO, NONCHÉ A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE E DELLO SPETTACOLO (4833)

(A.C. 4833 – Sezione 1)

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Interventi in campo universitario). – 1. Ai fini dell'utilizzo degli accantonamenti per interventi in campo universitario slittati, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, dall'esercizio 2003 all'esercizio 2004, nonché di altri stanziamenti previsti per analoghi scopi, sono assegnate le seguenti somme alle corrispondenti Università e per relativi interventi:

a) 2.500 migliaia di euro per l'anno 2003 all'Università degli studi di Messina per l'espansione del suo Ateneo nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto, di Milazzo, di Patti e di Taormina;

b) 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 all'Università degli studi di Cassino per l'espansione del suo Ateneo nelle città di Sora, di Terracina e nella provincia di Frosinone;

c) 2.500 migliaia di euro per l'anno 2003 all'Università degli studi « La Sapien-

za » di Roma da destinare al polo universitario di Latina, per interventi di opere di edilizia ed in particolare per l'acquisizione o la ristrutturazione della sede di Latina e relative strutture.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 7.500 migliaia di euro per l'anno 2003 e 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 01. Savo, Burani Procaccini.

(A.C. 4833 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 1.100, 1.101, 2.100 e 4.100 della Commissione.

(A.C. 4833 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, il comma 3 sia sostituito dal seguente:

« L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale, di cui alla predetta disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere rassegnate al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti. Il ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »;

all'articolo 2, comma 2, sia aggiunto, infine, il seguente periodo:

« In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalità di cui al periodo precedente si provvede successivamente all'adozione del decreto di cui al medesimo comma 83 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 ».

Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.50 Titti De Simone, 2.3 Tarantino, 2.10 Titti De Simone, 2.11 Bulgarelli, 2.16 Carli, 3.12 Chiaromonte e 4.1 Angela Napoli, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4833 – Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE CONVERTITO NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(*Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e assimilate*).

1. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di *file* fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere; ».

« *a-bis*) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; ».

2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis*. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di *file* fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.

2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma *2-bis* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma ».

3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera *a-bis*) del comma 2 dell'articolo 171-ter e di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

4. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità giudiziaria, per le violazioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i contenuti segnalati.

6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fatti-specie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera *a-bis*), e all'articolo 174-ter, commi *2-bis* e *2-ter*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000

a euro 250.000. Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni relative alle attività cinematografiche e allo spettacolo).

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente alle quali sia stata depositato presso la competente direzione generale, il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 8 ».

2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo.

3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti.

ARTICOLO 3.

(Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.»).

1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa.

2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus

S.p.a.», ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

4. All'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, dopo le parole: « Ministro per i beni e le attività culturali », sono inserite le seguenti: « , di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

ARTICOLO 4.

(Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport).

1. Per interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello sport è autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2004, di 16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25 milioni di euro per l'anno 2006.

2. È assegnato a Cinecittà Holding S.p.a. un contributo straordinario per spese di investimento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

3. È assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia un contributo straordinario per spese di investimento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e possono essere direttamente effettuati da soggetti o istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per l'anno 2005 e a 25 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4833 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno).* – 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società

italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-*sexies*, 71-*septies* e 174-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".

3. Al comma 2 dell'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a-bis*) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;".

4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

5. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

6. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo

9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

7. I prestatori di servizi della società dell'informazione che siano venuti a conoscenza della presenza di contenuti idonei a integrare le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, provvedono a informarne con immediatezza il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

8. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 10.000.

9. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";

b) dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

"*h-bis*) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e *software* finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore".

10. All'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori

(SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa».

All'articolo 2:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi”;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attua-

zione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente direzione generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994, concernente “Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del cinema”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8”;

b) al comma 8, dopo le parole: “decreto legislativo” sono inserite le seguenti: “non hanno natura regolamentare e” »;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « e della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo “Arcus S.p.a.” »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“ART. 24. — (*Contributi dello Stato*). — 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono de-

terminati ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1° gennaio 2005.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti princìpi:

a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;

b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale ai sensi dell'articolo 17, anche con riferimento al volume dell'attività produttiva ed allo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti;

c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico, anche attraverso un'ideologia politica dei prezzi, nonché alla formazione del pubblico giovanile;

d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale;

e) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di costruzione sceno-tecnica;

f) valutazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.

3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione.

4. Il principio di cui al comma 2, lettera d), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione definiti in sede convenzionale.

A tale fine le fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le attività culturali una dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati.

5. Gli elementi indicati dal comma 2, lettera f), sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 25.

6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, è determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo.

7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 giugno 1999, n. 239".

3-ter. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 è assegnato un contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche” ».

Nel titolo, le parole: « materiale audiovisivo » sono sostituite dalle seguenti: « opere dell'ingegno ».

(A.C 4833 – Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno).

Sopprimerlo.

1. 43. Titti De Simone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Fermo restando il divieto di offrire attraverso siti telematici opere cinematografiche o assimilate protette dal diritto di autore senza autorizzazione, il 50 per cento dell'IVA pagata dagli utenti sull'abbonamento telematico ad alta velocità, superiore a quanto consentito dalle tecniche ISDN, è devoluto al Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Con tale pagamento è riconosciuto il diritto dei singoli utenti privati allo scambio di *file* operato senza scopo di lucro.

- 1. 50.** Titti De Simone, Folena, Ruzzante, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o parte di essa, aggiungere le seguenti: al fine di farne commercio,

- 1. 57.** Magnolfi, Folena, Pistone.

Al comma 3, capoverso a-bis), sopprimere le parole: mediante connessioni di qualsiasi genere.

- 1. 59.** Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Al comma 4, sostituire le parole: Il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno con le seguenti: L'autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

- 1. 60.** Chiaromonte, Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Al comma 4, sostituire le parole: raccoglie le con le seguenti: , attraverso il servizio della polizia postale e delle comunicazioni, organizza le strutture e i servizi tecnici ed informatici necessari per la raccolta delle.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: interessate con la seguente: competenti.

- 1. 61.** Grignaffini, Chiaromonte, Giulietti, Capitelli, Carli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Al comma 4, sostituire le parole da: per la prevenzione fino a: presente decreto con le seguenti: di cui al comma 7 di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,

- 1. 100.** La Commissione. (*Testo modificato nel corso della seduta.*)

(Approvato)

Al comma 4, sostituire la parola: interessate con la seguente: competenti.

- 1. 62.** Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Sopprimere il comma 5.

- 1. 51.** Bulgarelli, Folena.

Al comma 5, sostituire le parole da: comunicano fino alla fine del comma con le seguenti: sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo sopra citato.

- 1. 63.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Sopprimere il comma 6.

- 1. 52.** Bulgarelli, Folena.

Al comma 6, sostituire le parole: Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza ovvero *con le seguenti:* A seguito di provvedimento.

1. **101.** La Commissione.

Al comma 6, sopprimere le parole: del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

1. **64.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Magnolfi, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 6, sopprimere le parole: del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero.

1. **9.** Grignaffini, Magnolfi, Folena, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 6, sostituire le parole da: ai contenuti dei siti *fino alla fine del comma con le seguenti:* ai siti qualora essi non contengano informazioni a servizi di riconosciuta pubblica utilità, o a rimuovere gli specifici contenuti segnalati dall'amministrazione giudiziaria.

1. **22.** Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

Al comma 6, sostituire le parole: ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi *con le seguenti:* al contenuto di un servizio al quale assicurano l'accesso.

1. **65.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci Magnolfi.

Al comma 6, sopprimere le parole: ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

1. **66.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Magnolfi, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Folena.

Sopprimere il comma 7.

1. **53.** Bulgarelli, Folena.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I fornitori dei servizi della società dell'informazione che abbiano avuto conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 171, comma 1, lettere f-bis) e f-ter), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono immediatamente a rimuovere le informazioni illecite o a disabilitarne l'accesso. Successivamente, non oltre le settantadue ore dal momento in cui hanno preso conoscenza dei fatti sopra descritti, i fornitori dei servizi medesimi comunicano agli organi di polizia giudiziaria le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

1. **54.** Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

Al comma 7, sostituire le parole da: della società *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla società dell'informazione sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

1. **40.** Chiaromonte, Grignaffini, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Al comma 7, sostituire le parole da: venuti a conoscenza *fino a:* ovvero *con le seguenti:* a conoscenza di presunte attività

o informazioni illecite riguardanti un proprio destinatario del servizio, provvedono a informare con immediatezza.

1. **67.** Grignaffini, Chiaromonte, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Al comma 7, dopo le parole: venuti a conoscenza della aggiungere la seguente: ipotetica.

1. **55.** Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

Al comma 7, sopprimere le parole: con immediatezza.

1. **68.** Magnolfi, Chiaromonte, Grignaffini, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove i prestatori di servizi della società dell'informazione fossero venuti a conoscenza della presunta violazione tramite e-mail, sono autorizzati ad usare lo stesso mezzo per dare attuazione all'obbligo di informazione.

1. **58.** Magnolfi, Grignaffini, Folena.

Sopprimere il comma 8.

1. **41.** Chiaromonte, Grignaffini, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci, Magnolfi, Folena.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Alle violazioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Alle violazioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano le norme previste dall'articolo 17 del citato decreto legislativo.

1. **69.** Grignaffini, Chiaromonte, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci, Magnolfi.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 50.000 a euro 250.000 con le seguenti: 10.000 a euro 50.000 euro.

1. **56.** Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

Sopprimere il comma 10.

1. **70.** Grignaffini, Chiaromonte, Giulietti, Capitelli, Carli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi, Folena.

ART. 2.

(Disposizioni relative alle attività cinematografiche e allo spettacolo).

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: del presente decreto, esse abbiano già ottenuto fino alla fine del capoverso con le seguenti: dei regolamenti di attuazione di cui al comma 8 abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale. Le istanze relative ai progetti che, alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti di attuazione, non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuta la priorità di trattazione rispetto alle altre istanze.

2. **13.** Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: e relativamente ad esse sia stato fino alla fine del capoverso con le seguenti: . Le istanze relative ai progetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai

relativi progetti filmici è riconosciuta la priorità di trattazione rispetto alle altre istanze.

2. 14. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 12, è istituito il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed è erogato sulla base di criteri predeterminati dal Ministero per i beni e le attività culturali ».

2. 16. Carli, Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Spini, Pistone.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo sono emanati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi di regolamento, dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere delle Commissioni parlamentari è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. Decorso tale termine, i decreti ministeriali

sono comunque emanati ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* ».

2. 15. Carli, Spini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali concede annualmente contributi alle imprese di esercizio cinematografico ragguagliati:

a) al 25 per cento dell'ammontare annuo delle retribuzioni lorde dei dipendenti impiegati in strutture monosala o multisala fino a quattro schermi;

b) al 10 per cento dell'ammontare delle retribuzioni lorde dei dipendenti impiegati in strutture multisala con più di quattro schermi;

b) al 25 per cento degli incassi lordi realizzati dalla programmazione di film nazionali o di Paesi appartenenti all'Unione europea.

1-ter. I contributi destinati al cinema *d'essai* a norma dell'articolo 19, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono annualmente integrati di ulteriori 5 milioni di euro.

1-quater. Per gli esercizi 2004 e 2005 sono destinati alla realizzazione di iniziative tese alla diffusione del consumo di cinema durante il periodo estivo 4 milioni di euro in ragione di 2 milioni di euro in ciascun esercizio.

1-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono finalizzate all'applicazione dei commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*.

2. 10. Titti De Simone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere di cui al comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo e della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo « Arcus S.p.a. » si provvede per

l'anno 2004, nel limite di 90 milioni di euro, con conseguente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando per 40 milioni l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per 50 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. 11. Bulgarelli.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e della Società fino alla fine del comma.

*** 2. 12.** Titti De Simone, Pistone.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e della Società fino alla fine del comma.

*** 2. 17.** Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva la quota degli utili riservati dal medesimo comma per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali.

2. 5. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalità di cui al periodo precedente si provvede successivamente all'adozione del decreto di cui al medesimo comma 83 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996.

2. 21. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 20. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Dopo il comma 3-ter aggiungere i seguenti:

3-*quater*. All'articolo 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto ai patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'otto per cento del totale dei finanziamenti pubblici erogati per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale

entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione.

3-quinquies. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: « , ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività, » sono soppresse.

3-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie occorrenti agli impegni economici derivanti dal rinnovo delle contrattazioni integrative aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali risorse non possono comunque far parte i contributi dei fondatori pubblici e privati.

3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 100. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-quater. Nell'ambito delle misure volte al sostegno delle attività cinematografiche, le televisioni satellitari e via cavo destinano il dieci per cento dei proventi annui degli abbonamenti all'acquisto di prodotti cinematografici nazionali o di coproduzione europea, per almeno il cinquanta per cento indipendenti.

3-quinquies. Sono considerati indipendenti i soggetti di nazionalità italiana ed europea non controllati da o collegati direttamente o indirettamente a enti, società, o persone destinatari, nel territorio dell'Unione europea, di concessione di li-

cenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva. Per l'anno in corso, la quota del dieci per cento è riferita ai proventi relativi al periodo 1° maggio-31 dicembre.

3-sexies. I soggetti di cui al comma *3-quater* inviano annualmente al Ministero per i beni e le attività culturali un apposito resoconto sull'impiego delle risorse di cui al medesimo comma; in caso di mancato raggiungimento dell'aliquota richiesta, la percentuale si intende proporzionalmente incrementata e raggiunta nell'anno successivo.

2. 4. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone, Chiaromonte.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-quater. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 146 dopo le parole: « per l'anno 2003 », sono aggiunte le seguenti: « , di 10 milioni di euro, in ragione di anno, a partire dal 2004 »;

b) al comma 2 dell'articolo 146 sono soppresse le parole: « entro il 30 giugno 2001 »;

c) all'articolo 146 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *2-bis.* Il 3 per cento della somma stanziata annualmente di cui al comma 1 è destinata al funzionamento della Commissione prevista dal regolamento approvato con decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 147 ».

3-quinquies. Al regolamento approvato con decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: « legge n. 388 del 2000 e comunque entro il 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « legge che stan-
zia

la somma e comunque entro il 31 dicembre dell'anno per il quale è stanziata la somma medesima »;

b) al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole: « di contributo » sono aggiunte le seguenti: « , redatta su apposita modulistica predisposta dal Ministero per i beni e le attività culturali, »;

c) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: « trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale è stanziata la somma »;

d) al comma 4 dell'articolo 4 le parole: « Entro il 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « Contestualmente alla presentazione delle domande ».

3-*sexies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, sono ridotti per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 gli stanziamenti relativi alla legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.

2. 3. Tarantino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*. (Istituzione del registro degli organizzatori, dei produttori, degli agenti di spettacoli di musica popolare). — 1. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il registro degli organizzatori, dei produttori, degli agenti di spettacoli di musica popolare. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono individuati i requisiti dei soggetti ed i criteri per l'iscrizione al registro.

2. 02. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

ART. 3.

(*Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo « Arcus S.p.a. »*).

Sopprimerlo.

* 3. 1. Titti De Simone, Pistone.

Sopprimerlo.

* 3. 11. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Spini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale quota percentuale è destinata, come previsto dalla citata legge n. 289 del 2002, agli interventi in favore dei beni e delle attività culturali con le seguenti priorità:

a) rifinanziamento urgente dei fondi pubblici per il sostegno e la promozione delle attività cinematografiche;

b) sostegno e promozione delle attività teatrali e di danza;

c) interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.

3. 13. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Mi-

nistro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta il regolamento di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale regolamento determina i criteri e le modalità per l'impiego della quota percentuale del tre per cento dei limiti di impegno per la realizzazione delle infrastrutture, già individuati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Tale quota percentuale destinata, ai sensi della citata legge n. 289 del 2002, agli interventi per i beni e le attività culturali è, pertanto, pari a:

a) per l'anno 2003, euro 4.812.000 (quota del tre per cento del limite di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002);

b) per l'anno 2004, euro 3.282.000 (quota del tre per cento del limite di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002).

3. 12. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e dei trasporti, aggiungere le seguenti: sentito il parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato.

3. 10. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone, Grignaffini.

ART. 4.

(Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport).

Al comma 4, dopo le parole: i beni e le attività culturali, aggiungere le seguenti: sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. 10. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.

Al comma 4, sostituire le parole da: , da adottare entro fino alla fine del comma con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono prioritariamente destinati agli interventi urgenti a favore della produzione, della distribuzione e dell'esercizio cinematografici, agli interventi urgenti per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed agli interventi urgenti per il sostegno alle attività di prosa e di danza.

4. 12. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Pistone.

Al comma 4, sopprimere le parole da: e possono essere direttamente fino alla fine del comma.

4. 11. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le attività celebrative inerenti il cinquantesimo anniversario della conquista del K2 sono stanziati cinquecentocinquanta euro per l'anno 2004. I contributi sono erogati agli enti organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'onere previsto dal comma **4-bis**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio per 100 mila euro, al Ministero delle politiche agricole e forestali per 150 mila euro, al Ministero degli affari esteri per 100 mila euro, al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per 100 mila euro, al Ministero per i beni e le attività culturali per 100 mila euro.

4. 1. Osvaldo Napoli, Garagnani, Lolli, Rositani, Butti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 17 è sostituito dai seguenti:

« 17. Si definiscono società e associazioni sportive dilettantistiche le società e le associazioni che svolgono attività sportiva senza fine di lucro mediante sportivi non professionisti con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che:

a) sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI;

b) sono affiliate ad una o più federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

17-bis. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali e cooperative senza fine di lucro ».

6-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 è sostituito dai seguenti:

« 18. Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbono indicare, nello statuto e nell'atto costitutivo:

a) finalità sportiva dilettantistica nella ragione e nella denominazione sociale;

b) assenza di fini di lucro;

c) rispetto del principio di democrazia interna;

d) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

e) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

f) gratuità degli incarichi degli amministratori;

g) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società e associazioni;

h) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva cui la società e associazioni intendono affiliarsi.

18-bis. La disposizione di cui al comma 18, lettera *c)* non si applica alle società di capitali.

18-ter. Le disposizioni di cui al comma 18, lettera *a)*, non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2002 risultino già riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI ed affiliate ad una o più Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o ente di promozione sportiva.

18-quater. Lo statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e le sue modifiche sono sottoposte all'ap-

provazione del CONI, che può delegare alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, secondo procedure e modalità stabilite con delibera del Consiglio Nazionale del CONI, trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

18-quinquies. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni. Con deliberazione adottata dal Consiglio nazionale del CONI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità del riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Tale deliberazione è trasmessa al Ministero vigilante, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

18-sexies. Il CONI con apposita delibera, da trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138, stabilisce i criteri generali riguardanti il riconoscimento, ai fini sportivi, degli enti di promozione sportiva su base regionale.

18-septies. Con deliberazione adottata dal Consiglio nazionale del CONI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138, sono individuati i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. ».

6-quater. All'articolo 90, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola « presso » è sostituita dalle seguenti: « Ferma la facoltà delle

Regioni di istituire propri registri, presso »;

b) alla lettera c) sono aggiunte le parole: « e di società cooperative ».

6-quinquies. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 22 è sostituito dal seguente:

« 22. Le disposizioni di cui ai commi da 1 ad 11 si applicano anche alle associazioni e società sportive senza fine di lucro iscritte ai registri regionali, se istituite ».

4. 2. Bianchi Clerici, Orsini.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 17, lettera c), dopo le parole: « società sportiva di capitali » sono inserite le seguenti parole: « o cooperativa ».

6-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 è sostituito dai seguenti:

18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti.

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci.

6-quater. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e 22 sono abrogati.

4. 100. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. *(Interventi in campo universitario).* — 1. Ai fini dell'utilizzo degli accantonamenti per interventi in campo universitario slittati, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, dall'esercizio 2003 all'esercizio 2004, nonché di altri stanziamenti previsti per analoghi scopi, sono assegnate le seguenti somme alle corrispondenti Università e per relativi interventi:

a) 2.500 migliaia di euro per l'anno 2003 all'Università degli studi di Messina per l'espansione del suo Ateneo nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto, di Milazzo, di Patti e di Taormina;

b) 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 all'Università degli studi di Cassino per l'espansione del suo Ateneo nelle città di Sora, di Terracina e nella provincia di Frosinone;

c) 2.500 migliaia di euro per l'anno 2003 all'Università degli studi « La Sapienza » di Roma da destinare al polo universitario di Latina, per interventi di opere di edilizia ed in particolare per l'acquisizione o la ristrutturazione della sede di Latina e relative strutture.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 7.500 migliaia di euro per l'anno 2003 e 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 01. Savo, Burani Procaccini.